

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 19 dicembre 2002, n. 18128

Sussiste una situazione di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di amministratore unico di una s.r.l. con capitale interamente versato dal comune, con personalità giuridica di diritto privato, dotata di autonomia imprenditoriale e gestionale, avente ad oggetto una serie di servizi di interesse pubblico, alla quale è stata affidata la gestione di taluni di tali servizi.

Omissis.

3/6 Con riguardo poi al merito della decisione impugnata, i rilievi dei ricorrenti - esclusivamente rivolti alla affermata (e da essi contestata) condizione di incompatibilità di ... alla carica di consigliere comunale ...

- Come pacifico e per altro documentato in atti il ..., eletto consigliere del Comune di ..., rivestiva del pari la carica di amministratore unico della srl (unipersonale) ..., società costituita con atto notarile del 26 luglio 1999 con propria personalità giuridica di diritto privato ed "autonomia imprenditoriale e gestionale" ed avente ad oggetto lo svolgimento di una serie di servizi di interesse pubblico, come (tra altri) quelli di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di manutenzione della rete viaria, acquedotto e fognature.

Nel quadro normativo di riferimento - costituito dall'art. 63 n. 2 T.U. 267/00, per cui "non può ricoprire la carica di ... consigliere comunale colui che, come amministratore di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune o che dalla stessa riceva sovvenzioni. La parte, direttamente o indirettamente, in servizi ... o appalti nell'interesse del Comune" - la Corte romana ha dunque, correttamente valutato, in termini di incompatibilità con l'esercizio della carica consiliare, la posizione del ... quale amministratore della suddetta società. Cui, per altro, la gestione dei riferiti servizi di interesse comunale (attinente, come detto, al suo oggetto statutario) era stata in concreto affidata con contratto dell'8 marzo 2000, recante dettagliate pattuizioni sulle correlative modalità di esecuzione, l'entità del corrispettivo, la concessione in comodato di beni strumentali, le verifiche contabili, anche in relazione alla consentita facoltà di cessione a terzi di quote della società stessa) ecc.

- Anche la tesi difensiva - volta a negare la duplicità soggettiva di ... e Comune ed a configurare la prima (in quanto costituita dal Comune con suoi capitali e per l'espletamento, con maggior dinamismo e snellezza, di servizi ed opere di tipica spettanza municipale) quale sostanziale "alter ego" del Comune "vestito con i panni della società a responsabilità limitata" (tesi conducente, secondo i ricorrenti, alla conclusione che non sarebbe ravvisabile incompatibilità nel fatto del tutto naturale che il Comune, fondatore ed unico proprietario della società, abbia designato un proprio consigliere al governo di essa) - è già stata argomentatamente respinta dalla Corte di merito. La quale vi ha esattamente opposto la insuperabile ontologica e giuridica diversità, invece, di Comune e ..., addirittura controparti contrattuali con assunzione di reciproche e contrapposte obbligazioni, portatori, come tali, di interessi potenzialmente in conflitto. Come, del resto confermato, dalla espressa previsione, nell'art. 22 del su citato contratto, della eventualità di controversie ed azioni giudiziarie tra le parti medesime; oltre che dal fatto che, ex art. 4 del suo Statuto, la ... non è soltanto finalizzata ad assumere i contratti, di appalto di opere e di forniture di servizi, che le vengano di volta in volta commissionati dal Comune, ma può anche partecipare ad appalti, subappalti e concorsi, sia pubblici che privati, proposti da terzi.

- Né a ribaltare la conclusione, cui è così correttamente pervenuta la sentenza impugnata, può valere ore il rilievo - cui prevalentemente si affida il motivo (1°) del ricorso in esame - secondo cui, nel ritenere la distinta soggettività della ..., la Corte di merito avrebbe obliterato la nuova figura giuridica della "istituzione", cui quella società avrebbe dovuto essere invece ricondotta, e non considerato che ex artt. 113 e 114 T.U. n. 267/00, detta "istituzione", cui può farsi alternativamente ricorso "per l'esercizio di servizi pubblici locali", è appunto configurata come "organismo strumentale dell'ente locale", attratta nell'articolazione della sua organizzazione.

- Ai sensi del richiamato art. 113, la gestione "a mezzo di istituzione" può essere adottata, infatti, dall'ente locale solo per l'esercizio di "servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale". Nella specie, il Comune di ... ha scelto, invece, in ragione della complessità dei servizi e dei fini pubblici che si prefiggeva di raggiungere, una forma di gestione (la srl) a rilevanza imprenditoriale.

E ciò appunto rende improponibile l'accostamento della ... ad una istituzione, assunto in premessa dai ricorrenti.

Non maggior pregio ha poi il subordinato rilievo, formulato nella parte finale dello stesso (primo) motivo in esame, per cui l'incompatibilità del ... avrebbe dovuto comunque escludersi per la non comprovata esistenza di un "conflitto di interessi attuale e tangibile ad una operazione determinata".

Vero è infatti in contrario che, nella verificata ricorrenza di una situazione di incompatibilità normativamente prefigurata, il giudice non è tenuto ad ulteriormente indagare, come si pretende, se nella fattispecie concreta possano verificarsi o meno, in qual misura e con quale grado di probabilità, conflitti di interessi, essendo una tale valutazione già compiuta dal legislatore ed oggettivata nella norma descrittiva della incompatibilità stessa.

Il che equivale a dire che il conflitto di interessi che la legge intende scongiurare, in presenza delle situazioni a tal fine elencate, è "anche solo potenziale": come da ultimo ribadito, da questa Corte, con sentenza n. 5216 del 2001, in fattispecie, analoga a quella per cui qui è causa, di (ritenuta) incompatibilità, a ricoprire la carica di consigliere comunale, di amministratore di società di capitali partecipata dal Comune.

Omissis.